

Il G.i.,
a scioglimento della riserva che precede,
vista l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. formulata da parte attrice;
ritenuta la stessa ammissibile, atteso che la perizia in atti appare esaustiva
dell'attività istruttoria necessaria al fine del decidere;

ritenuta altresì fondata la domanda di ripetizione di parte attrice nei limiti di
seguito esposti;

rilevato che la presente causa ha ad oggetto una domanda di indebito relativi-
vamente a un contratto di conto corrente bancario stipulato in data
18.1.1998 (doc. 7 della convenuta), nella quale non sono stati specificati tas-
si debitori, cims, né spese del conto, nonché un conto anticipi, sempre risa-
lente al 1988 per ammissione della stessa Banca, del quale però non risulta
prodotto alcun contratto;

rilevato quanto alla prescrizione decennale invocata dalla Banca, che per il
conto 47005 la questione è infondata sulla base del principio affermato dalla
Cassazione a SS. UU n. 24418 del 2.12.2010;

osservato infatti che risulta dalla stessa documentazione dimessa dalla Ban-
ca la presenza di affidamenti a valere su detto conto sin dal 30 giugno 1988
così che di pagamenti ripetibili si può parlare solo una volta chiuso il conto
o per versamenti su conto in scoperto oltre il fido, circostanza quest'ultima
mai dedotta;

rilevato, quanto al conto anticipi, che la questione non si pone in concreto,
posto che la documentazione dimessa riguarda il periodo successivo al
30.6.2000;

rilevato, quanto all'eccepita nullità per difetto di forma scritta, che la censu-
ra non può trovare accoglimento, atteso che i contratti sono stati sottoscritti
antecedentemente alla legge sulla trasparenza bancaria del 1992 che ha in-
trodotta l'obbligo della forma scritta a pena di nullità;

rilevato che appaiono invece fondate le censure sull'anatocismo,
sull'applicazione dell'art. 117 TUB, sulla non debenza di commissione di
massimo scoperto e spese, nonché sull'usura;

richiamata, quanto all'anatocismo, la pronuncia della Cassazione a Sezioni
Unite (sentenza 4.11.2004 n. 21095), che ha confermato l'insussistenza di

usi normativi in materia e ha altresì escluso anche che un siffatto uso presistesse al nuovo orientamento giurisprudenziale del 1999;

ritenuto altresì che la convenuta non abbia diritto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi neppure a far data dall'1.4.2000, non essendo sufficiente la propria comunicazione pubblicata in G.U. posto che la variazione *in melius* o *in peius* presuppone pur sempre una valida pattuizione sottostante, laddove la ricognizione negativa ad opera della Corte di Cassazione, cioè la statuizione di inesistenza di un uso normativo bancario idoneo a derogare all'art. 1283 c.c. comporta inevitabilmente la nullità della relativa clausola normalmente contenuta al punto 7 delle condizioni generali predisposte;

rilevato che depurati gli addebiti dall'anatocismo, alla Banca non può essere riconosciuta alcuna capitalizzazione, in quanto si tratterebbe pur sempre di una forma di anatocismo vietato ex art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SS. UU. 24418/2010) né vi sono usi normativi o norme contrattuali che legittimino una simile conclusione;

osservato, quanto al tasso di interesse, che in mancanza di una qualsiasi previsione nel contratto originario trovano applicazione i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB;

rilevato che neppure possono essere valorizzati i tassi di cui al contratto del 3.6.2004, perché contratto sottoscritto solo dal correntista e rispetto al quale la produzione non può essere considerata equipollente alla sottoscrizione, dal momento che viene effettuata da soggetto diverso dall'originario contraente;

osservato, quanto alla commissione di massimo scoperto e alle altre spese applicate, che nel caso di specie il contratto in atti non contiene alcuna previsione che ne giustifichi l'applicazione, così che il relativo importo va quindi scomputato dal saldo del conto;

osservato infine, quanto al tasso usurario, che alla luce della recente sentenza della Cassazione penale n. 12028 del 2010, si ritiene che il corretto criterio di rilevazione dei tassi applicati sia quello che considera altresì la commissione di massimo scoperto, ove applicata, con conseguente disapplicazione delle istruzioni della Banca d'Italia;

osservato poi che accertata l'usuraicità, la conseguenza, ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. - norma pacificamente ritenuta valida per tutti

contratti di credito - è la non debenza di alcun interesse; ritenuto infine che essendo parte attrice sostanziale il correntista il saldo da utilizzare sia quello risultante dagli estratti conto prodotti, non rilevando a tal fine la riconvenzionale svolta dalla Banca; che si è limitata a far valere il saldo passivo del conto oggetto della domanda e a chiedere quindi la cd. compensazione impropria, ovvero tra crediti nascenti da un medesimo rapporto obbligatorio;

ritenuto pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, che la soluzione B1 dell'elaborato del dott. G. Bottecchia, datato 14.5.2012, sia quella corrispondente ai criteri sopra indicati, con conseguente credito dell'attore di complessivi € 67.077,75, già detratto l'importo girato a sofferenza; ritenuto poi che a detto importo debbano aggiungersi gli interessi al maggior tasso tra quello legale e quello BOT, dalla data della domanda al saldo, a titolo anche di ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria (cfr. Cass. s. s., SS. UU. n. 19499/08);

osservato infatti che la natura degli interessi dovuti in sede di ripetizione di indebito di una somma di denaro non esclude l'applicabilità dell'art. 1224 c.c. ancorché ad essi deve attribuirsi natura corrispettiva, atteso che la messa in mora dell'accipiens, in quanto debitore di una obbligazione pecuniaria, comporta l'applicabilità anche dell'art. 1224 in tema di liquidazione dei relativi danni, con la conseguenza, però, che essendo l'art. 2033 norma parzialmente derogatoria rispetto sia all'art. 1282 che all'art. 1224, il debito dell'accipiens, pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, produce interessi solo a partire dalla domanda giudiziale e non dal pagamento - salvo che questi non versi in mala fede - e che non è sufficiente alla produzione di interessi ed alla risarcibilità del danno un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, ma è necessaria la specifica proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. 4.11.1992, n. 11969); ritenuto che all'accoglimento della domanda consegua anche il diritto alla rifusione delle spese di lite

PER QUESTI MOTIVI

condanna ~~.....~~ SpA a pagare a MARIO BORTOLETTO, quale titolare dell'omonima ditta individuale, la somma di € 67.077,75, oltre interessi al maggior tasso tra quello legale e il BOT, dalla

IV

data della domanda al saldo;
condanna **[REDACTED]** SpA a rifondere a
MARIO BORTOLETTO, quale titolare dell'omonima ditta individuale, le
spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per diritti e onorari, €
388,00 per spese esenti, oltre IVA, se dovuta, CPA o rimborso forfettario e
oltre a € 4600,00 oltre accessori a titolo di rifusione delle spese di ctp;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di cui così come li-
quidate;
Si comunici.
Così deciso in Padova, 26.6.2012

H. G.
Ciambotto

Dapost
Padova
Cancelleria
9/7/12
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Sant'Andrea Cont'

INVIATA COMUNICAZIONE
TELEMATICA IL 27/06/2012
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Sant'Andrea Cont'